

Comune di Chiusdino

(Provincia di Siena)

COPIA DEL

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 56 DEL 29/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU 2023.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **21.05** in sessione **Ordinaria**, in videoconferenza, il Consiglio Comunale si è riunito in prima convocazione con la presenza dei Signori:

		Present i	Assenti
1	BARTALETTI LUCIANA	Х	
2	BIAGINI ALESSIO	Χ	
3	CAVICCHIOLI SUELY	Χ	
4	CORSI LEONARDO	Χ	
5	COSTANTINI SILVIA	Χ	
6	FINESCHI ALICE		Х

		Present i	Assenti
7	FONTANA NENNI		Χ
	PIERPAOLO		
8	GALGANI MATTEO		Χ
9	GROTTI FRANCESCA	Χ	
10	PETTORALI EMMA	Χ	
11	SOCCI FILIPPO	Χ	
		8	3

- Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede la **Dr.ssa LUCIANA BARTALETTI** nella sua qualità di **Sindaco**;
- Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale **Dr. GIULIO NARDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale;
- Ai sensi dell'art. 24, comma 3° del vigente Statuto Comunale, partecipano alla seduta, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della seduta, gli Assessori CORSI SIMONE e CHECHI FRANCESCO.

Il Sindaco espone il punto all'ordine del giorno, non essendoci ulteriori interventi si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le aliquote e le tariffe con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

CONSIDERATO che la legge di bilancio per l'anno 2023 dovrà essere approvata dal Parlamento entro il termine del 31 dicembre 2022 e che la stessa presterà efficacia a partire dal 1° gennaio 2023;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ritiene in ogni caso prioritario approvare il bilancio di previsione per l'anno 2023 entro il 31 dicembre 2022, per garantire agli Uffici un'immediata operatività nel 2023, riservandone il possibile aggiornamento, stante la proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 differita al 31.03.2023 nella seduta del 13 dicembre 2022 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e previa intesa con il Ministro

dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'Interno, con proprio decreto in data 13 dicembre 2022:

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, e che il comune di Chiusdino non ha mai applicato tale maggiorazione negli anni di vigenza della stessa;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 28.12.2021, legalmente esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2022;

DATO atto che pur nella facoltà di apportare modifiche alle aliquote IMU, si ritiene opportuno lasciare la stesse invariate nelle misure già stabilite per lo scorso anno;

CONSIDERATO che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili dal Comune di Chiusdino nell'anno 2023, nelle stesse misure già stabilite per l'anno 2022, risultano essere le seguenti:

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

3,00 per mille

Unità abitative concesse in comodato a parenti | 3,00 per mille

in linea retta di primo grado e relative pertinenze nei limiti fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.1, comma 10 della L. n. 208/2015 (Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/I, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente dimori nonché abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e

A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23);	9,2 per mille
Unità abitative e relative pertinenze, nei limiti fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, regolarmente locate con contratto registrato;	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0,00 per mille
Terreni agricoli	Esenti in quanto il Comune è presente nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993
Aree edificabili	9,8 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	9,8 per mille
Altri fabbricati	9,8 per mille

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla seguente proposta di deliberazione;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2023, nelle seguenti misure, confermando quanto già stabilito per l'anno 2022 riservandone tuttavia il possibile aggiornamento a fronte delle modifiche normative in materia di entrate locali che potrebbero essere approvate dal Legislatore

nell'ambito della Legge di Bilancio 2023, con variazione che potrà essere adottata, a fini IMU entro il 31.03.2023, termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 come differito nella seduta del 13 dicembre 2022 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'Interno, con proprio decreto in data 13 dicembre 2022:

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

3,00 per mille

Unità abitative concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado e relative pertinenze nei limiti fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.1, comma 10 della L. n. 208/2015 (Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.....);

3,00 per mille

Unità abitative e relative pertinenze, nei limiti fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, regolarmente locate con contratto registrato;

9,2 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa	0,00 per mille
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga	
tale destinazione e non siano in ogni caso locati	
(Immobili merce)	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.	0,00 per mille
9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L.	
133/1994	
Terreni agricoli	Esenti in quanto il Comune è presente nella
	Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del
	14.06.1993
Aree edificabili	9,8 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel	9,8 per mille
-	7,6 per mine
gruppo catastale D	
Altri fabbricati	9,8 per mille

- 3) Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2023, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 nell'importo di € 200,00;
- 4) Di confermare che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, nonché dell'art. 1, comma 767 L. 160/2019, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2022, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2022;
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)

IL PRESIDENTE Fto Dr.ssa LUCIANA BARTALETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE Fto Dr. GIULIO NARDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE						
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000.						
Pubblicazione: dal a			Num. Rep	Rep.		
Chiusdin	0,					
			IL SEGRETARIO COI Fto Dr. GIULIO N.			
ATTESTAZIONE DELIBERA						
	La presente deliberazione è esecupubblicazione all'Albo Pretorio	utiva dal į		_ a seguito di		
	La presente deliberazione è stata di Legge.	dichiarata	a immediatamente ese	cutiva ai sensi		
Chiusdin	0,					
			IL SEGRETARIO COI Fto Dr. GIULIO N	_		
ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME						
	(Copia conforme all'originale in c	arta libera	a per uso amministrativ	ro)		
Chiusdin	o,					

IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Nardi Giulio